



COMUNICATO UFFICIALE N. 221 DEL 3 giugno 2025

A) RISULTATI DI GARE

Si rende noto il risultato della gara sotto indicata con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gara dell'1 giugno 2025 - Play-off finale ritorno

Spezia-Cremonese 2-3

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 3 giugno 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 87**

SERIE BKT

Gara dell'1 giugno 2025 - Play-off finale ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

221/583



**LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI SERIE B**

Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano - Italy T. +39 02 699101 r.a.
PEC legab@legalmail.it W. legab.it C.F. 97557110158 P.IVA 07112250969



a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione della gara disputata nel corso della finale di ritorno play-off sostenitori delle Società **Cremonese e Spezia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. **SPEZIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni, due dei quali causavano, al 36° del secondo tempo, l'interruzione della gara per circa un minuto, e alcune bottigliette di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **CREMONESE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni bicchieri di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

VIGNALI Luca (Spezia): per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una testata un calciatore della squadra avversaria causando una piccola fuoriuscita di sangue.

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

NASTI Marco (Cremonese): per avere, al 54° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una gomitata al ventre un calciatore della squadra avversaria.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARBIERI Tommaso (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

ESPOSITO Francesco (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

VALOTI Mattia (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

VAZQUEZ Franco Damian (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

JOHNSEN Dennis Torset (Cremonese)

RECA Arkadiusz (Spezia)

VANDEPUTTE Jari (Cremonese)

c) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DALL'ASTA Federico (Cremonese): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria.

FERRETTI Lorenzo (Spezia): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria.

d) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRESCIA Giuseppe (Cremonese): per avere, al 47° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei calciatori della squadra avversaria.

Il Giudice Sportivo: *cons. Ines Pisano*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 3 GIUGNO 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Bedin